

Omissis

Svolgimento del processo

Gli avvocati M. e B.N., A.L., A. ed Ri.Vo.An., componenti dell'associazione professionale "M. Bastianini e Associati", con atto notificato nel luglio del 1998 citarono in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano l'associazione professionale "Bastianini, Vita Samory, Rittatore, Fabbrini e Associati" e l'associazione professionale "Vita Samory, Fabbrini e Associati", nonché personalmente gli avvocati V.S.L., F.B. L., C.L., G.F., T.G., G. A., T.F., C.G., F. R. e P.C.. Gli attori riferirono che dopo la morte del prof. C. F., avvenuta nel 1965, l'attività professionale a lui facente capo era stata proseguita dai figli, unitamente all'avv. B.M., il quale già in precedenza collaborava con il defunto. Tra detti avvocati era stata in seguito costituita, nell'anno 1974, una vera e propria associazione professionale, che aveva adottato il nome di "Studio Camelutti", alla quale avevano aderito anche altri professionisti, tra cui l'avv. V.S. L.. Nel 1977 era stato stipulato un nuovo atto di associazione professionale; ma da questa, il 10 febbraio 1978, l'avv. C. T., ormai unico figlio supersite del defunto fondatore dello studio, era receduto concedendo peraltro il suo consenso a che l'associazione continuasse ad utilizzare il nome " C.", senza limitazione alcuna. Negli anni compresi tra il 1985 ed il 1995 l'associazione, cui frattanto si erano aggiunti ancora ulteriori professionisti, aveva pertanto operato con la denominazione "Studio legale fondato da C.F."; e poi, a partire dal 1995, con quella di "Associazione professionale Bastianini, Vita Samory, Rittatore, Fabbrini e Associati - Studio legale fondato da C.F.". Il 25 novembre 1997 da tale associazione avevano preso vita due ulteriori associazioni, indipendenti e distinte, l'una costituita dagli attori e l'altra dai convenuti, con l'intesa che entrambe avrebbero potuto adoperare denominazioni e marchi riferiti al fondatore dello studio, C.F..

Ciò premesso, gli attori chiesero al Tribunale di dichiarare nulla quest'ultima convenzione e di inibire ai convenuti l'uso del nome del prof. C., attesa l'indisponibilità del relativo diritto, di cui comunque non avrebbe potuto disporre la preesistente associazione. Analoghe domande furono poste a base di un'altra citazione, proposta quasi contemporaneamente dai sigg. M., G., Gl. e C.A. e B.N., tutti discendenti a vario titolo del prof. C.F., nei confronti delle associazioni professionali "Bastianini, Vita Samory, Rittatore, Fabbrini e Associati" e "Vita Samory, Fabbrini e Associati", della società semplice "Studio legale fondato da C.F.", con sede in (OMISSIS), della "Partnership Carnelutti", con sede in (OMISSIS), e personalmente di tutti gli avvocati già convenuti nella prima causa, oltre che dell'avv. Francesco Seassaro. I giudizi furono riuniti e la convenuta associazione "Vita Samory, Fabbrini e Associati" propose domanda riconvenzionale per fare inibire alla associazione "Bastianini, Rittatore, Carnelutti, Arnaboldi e Associati" (già "M. Bastianini e Associati") l'uso della denominazione riferibile al defunto prof. C.. Con sentenza depositata il 17 maggio 2001 il Tribunale, in composizione collegiale, dichiarò nullo l'atto con cui, in data 25 novembre 1997, era stato conferito alle due contrapposte associazioni professionali il diritto di adoperare la denominazione "Studio legale fondato da

C.F." ed inibì alle altre anzidette organizzazioni collettive di accreditarsi presso il pubblico adoperando il nome C.. La Corte d'Appello di Milano, chiamata a pronunciarsi sui contrapposti gravami delle parti, con sentenza emessa il 30 maggio 2003: a) dichiarò nulla l'autorizzazione con cui l'avv. C. T. aveva consentito ad altri la prosecuzione dell'uso del nome C.; b) dichiarò nullo l'atto con cui l'associazione professionale costituita nel 1977 aveva trasferito il diritto all'uso del nome di C.F. alle due associazioni professionali da essa in seguito derivate; c) inibì la prosecuzione in qualsiasi forma dell'uso del nome C. all'associazione professionale "Vita Samory, Fabbrini e Associati" ed agli avvocati in essa operanti; d) rigettò la domanda volta a far accertare che l'associazione "Bastianini, Rittatore, Carnelutti, Amaboldi e Associati" e l'avv. C.A. hanno il diritto di adoperare il nome C. "nel modo più ampio e senza alcuna limitazione", incidentalmente accertando il loro diritto ad utilizzare quel nome solo entro i limiti segnati dalla L. n. 1815 del 1939, art. 1, e cioè facendo seguire alla dizione "studio legale" i nomi, cognomi e titoli professionali dei singoli associati; e) dichiarò inammissibile la domanda volta a far inibire al predetto avv. C.A., nell'ambito dell'associazione professionale da ultimo richiamata, l'uso del cognome C. se non accompagnato dal proprio nome di battesimo con pari evidenza grafica; f) rigettò la domanda generica di risarcimento dei danni proposta dall'associazione professionale "Vita Samory, Fabbrini e Associati" e personalmente dagli avvocati in essa operanti; g) confermò per il resto la sentenza di primo grado. Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per Cassazione, affidato a sei motivi, l'associazione "Bastianini, Arnaboldi, Carnelutti, Rittatore e Partners", nonché personalmente gli avvocati M. e B.N., A. ed R.V. A. e A.L.. Hanno resistito con controricorso, formulando a propria volta un motivo di ricorso incidentale, l'associazione professionale "Vita Samory, Fabbrini e Associati", nonché personalmente gli avvocati V.S.L., F.B.L., C.L., G.F., T.G., G.A., T. F., C.G., F.R. e C. P.. Entrambe le parti hanno depositato memorie. Con ordinanza pronunciata in udienza i ricorsi proposti avverso la medesima sentenza sono stati riuniti, a norma dell'art. 335 c.p.c..

Motivi della decisione

1. I controricorrenti hanno preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso proposto dalla associazione "Bastianini, Arnaboldi, Carnelutti, Rittatore e Partners" (nuova denominazione della "Bastianini, Rittatore, Carnelutti, Arnaboldi e Associati" nei cui confronti è stata pronunciata l'impugnata sentenza). E ciò sotto due distinti profili.

1.1. In primo luogo si è osservato che la procura per il ricorso in cassazione è stata rilasciata, a nome dell'associazione ricorrente, dal "suo legale rappresentante, avv. B.M., in forza di Delib. 3 giugno 1999"; ma tale ultima delibera - si è obiettato - non fa affatto menzione del potere di proporre ricorso per Cassazione. L'impugnazione sarebbe stata quindi proposta da chi non ne aveva il potere.

1 controricorrenti hanno poi fatto presente, in secondo luogo, che sin dal 1 settembre 2003, cioè da data precedente a quella della proposizione del ricorso, l'associazione ricorrente si è fusa in una diversa associazione, denominata Me Dermott, Will & Emery, la quale ha assunto la denominazione di Me Dermott, Will & Emery, C.. Essa, quindi, avrebbe cessato di esistere: donde l'inammissibilità del ricorso proposto a suo nome.

1.2. L'eccezione

d'inammissibilità non appare dotata di fondamento sotto nessuno dei due indicati profili. 1.2.1. Quanto al primo profilo, è sufficiente osservare come non sia neppure contestato che l'avv. B.M., firmatario della procura speciale rilasciata al difensore per proporre il ricorso per cassazione, rivesta la qualifica di legale rappresentante dell'associazione ricorrente. Tale qualifica, infatti, risulta essergli stata attribuita in modo espresso proprio con la Delib. associativa 3 giugno 1999, di cui si è sopra fatta menzione, nella quale si precisa anche che al legale rappresentante ivi designato sono conferiti i poteri di rappresentanza dell'ente davanti all'autorità giudiziaria "in qualunque sede e grado di giurisdizione". La circostanza che, in una successiva parentesi, vengano poi elencate (ma a scopo palesemente solo esemplificativo) alcuni organi giurisdizionali dinanzi ai quali il predetto legale rappresentante è abilitato ad agire in nome dell'associazione, senza far cenno anche alla Corte di Cassazione, non consente certo di escludere che il conferito potere rappresentativo abbracci anche l'ipotesi del ricorso per Cassazione. 1.2.2. Venendo al secondo profilo, giova premettere che, dalla documentazione ritualmente in questa sede prodotta da parte controricorrente, effettivamente si ricava esservi stata, nell'imminenza della proposizione del ricorso, una fusione tra l'associazione professionale facente capo all'avv. B. ed un'altra associazione professionale denominata Me Dermott, Will & Emery. Che tali associazioni si siano poi in seguito nuovamente separate - come replica la difesa dei ricorrenti - non rileva ai fini che qui interessano, poichè quel che importa stabilire è se l'associazione in nome della quale il ricorso per Cassazione è stato proposto fosse o meno giuridicamente esistente al tempo della proposizione del ricorso medesimo. Ciò chiarito, è opportuno altresì premettere che, come già in epoca non recente questa Corte ha avuto modo di precisare (cfr., Cass. 14/03/1967, n. 583), nelle associazioni non riconosciute, in mancanza di norme più dettagliate o di una diversa volontà espressa dagli associati, è possibile fare ricorso, in via analogica, alle disposizioni che regolano casi simili in materia di associazioni riconosciute o di società, compatibilmente con la struttura di ogni singolo rapporto; ed è perciò possibile far riferimento alle disposizioni dettate dal codice in tema di fusione di società, in quanto applicabili, qualora sia accertato che due associazioni non riconosciute si sono unificate. Principio, questo, che sembra coerente anche con le più recenti linee di tendenza dell'ordinamento in materia di enti collettivi, certamente più favorevoli ad una maggiore interscambiabilità dei ruoli, pur tra enti tipologicamente diversi, come eloquentemente dimostra l'introduzione di nuove figure di trasformazione eterogenea nell'art. 2500 octies c.c.. Così stando le cose, si deve concludere che gli effetti della sopravvenuta fusione delle due menzionate associazioni professionali non incidono sull'ammissibilità del ricorso per cassazione proposto a nome di una di esse, in quanto parte del precedente giudizio di merito, alla luce di quel che dispone il nuovo testo dell'art. 2504 bis c.c., comma 1. Come recentemente puntualizzato da questa Corte, infatti, da detta norma si ricava che la fusione non è più configurabile come un evento da cui consegua l'estinzione della società incorporata, derivandone invece l'integrazione reciproca degli enti partecipanti all'operazione, nell'ambito di una vicenda meramente evolutiva del

medesimo soggetto, il quale quindi conserva la propria identità pur in un nuovo assetto organizzativo (Sez. un. 8/02/2006, n. 2637 e Cass. 23/06/2006, n. 14526). Il che, anzitutto, rende qui irrilevante ogni discussione sul c.d. principio di ultrattività del mandato e sui limiti che esso incontra nel passaggio da un grado di giudizio all'altro: infatti, ove non si dia un evento interruttivo, assimilabile alla morte della parte, neppure vi è materia per ipotizzare l'estinzione del mandato rilasciato dalla parte stessa al proprio procuratore e difensore in giudizio. Resta invece confermata, in via di principio, la riferibilità dell'attività processuale svolta in nome della società (o associazione) incorporata all'incorporante o a quella che risulti dalla fusione; nè si può porre un problema di potere rappresentativo della persona fisica che ha agito in nome dell'ente, per l'ipotesi in cui il legale rappresentante dell'associazione incorporante (o risultante dalla fusione) non coincida con quello dell'incorporata che ha proposto il ricorso, giacchè una tale ipotesi non è stata nel caso in esame neppure dedotta. Ci si potrebbe, semmai, interrogare sull'identificazione del soggetto collettivo di cui si tratta, ove per effetto dell'avvenuta fusione esso ormai non sia più designabile con la denominazione in precedenza utilizzata dall'associazione incorporata. Ma sarebbe questione da risolvere su altra base, ossia stabilendo se l'inesatta denominazione in concreto adoperata (quella dell'incorporata, in luogo dell'incorporante) sia in concreto tale da rendere incerta l'identità dell'ente: il che, nella specie, è sicuramente da escludere.

2. Si può dunque senz'altro passare all'esame dei motivi di ricorso, cominciando dal ricorso principale.

2.1. Il primi due motivi investono il tema della validità della sentenza di primo grado, siccome pronunciata dal Tribunale in composizione collegiale in una materia che, a parere di parte ricorrente, avrebbe invece implicato una pronuncia in composizione monocratica. La Corte Territoriale ha rigettato l'eccezione di nullità sollevata a tal proposito nell'atto d'appello. Dopo aver premesso che la questione prospettata non avrebbe comunque potuto comportare la rimessione della causa al primo Giudice, nè quindi precluderne l'esame nel merito ad opera dello stesso giudice del gravame, la Corte milanese ha ritenuto che gli studi legali associati introno ai quali verte la lite, pur non essendo configurabili come delle società, siano frutto di contratti associativi innominati i cui caratteri preminenti consentirebbero di assimilarli ad associazioni in partecipazione. Ha quindi osservato che l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado non era stata proposta, come avrebbe dovuto, anche sotto questo ulteriore profilo; ed ha comunque dedotto da quanto sopra l'applicabilità al caso di specie del disposto dell'art. 48, comma 2, n. 7, dell'ordinamento giudiziario, che rimette al Tribunale in composizione collegiale anche le controversie in materia di associazione in partecipazione.

2.1.1. Col primo motivo d'impugnazione, denunciando la violazione degli artt. 99, 112, 158, 161 c.p.c., comma 1, e art. 342 c.p.c., parte ricorrente ricorda come l'assunto secondo cui il Tribunale doveva giudicare in composizione collegiale fosse stata argomentata dal primo Giudice sul presupposto che la controversia avesse ad oggetto rapporti nascenti da contratti di società (in specie, società semplice) e come proprio su questa qualificazione si fossero appuntate le censure degli appellanti, i quali avevano eccepito la nullità della sentenza di primo grado. La

Corte d'Appello, che pure quelle censure ha condiviso ritenendo anch'essa non potersi nella specie parlare di contratti di società, avrebbe dovuto accogliere il gravame e non, invece, procedere d'ufficio ad una diversa configurazione dei rapporti per cui è causa, così incorrendo in un vizio di extrapetizione. Del tutto infondata sarebbe poi l'affermazione secondo cui, nell'eccepire la nullità della sentenza di primo grado per difettosa composizione del Giudice, l'appellante avrebbe dovuto contestare specificamente la sussistenza di tutti i possibili criteri cui la legge ricollega la necessità che il tribunale decida in composizione collegiale. Il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione degli artt. 2549 c.c. e segg., e del già citato art. 48 dell'ordinamento giudiziario, è volto invece a contestare la riconducibilità dei contratti in discorso alla figura dell'associazione in partecipazione.

2.1.2. Entrambi tali doglianze, che possono essere esaminate congiuntamente, appaiono inammissibili per difetto di decisività. Come già la Corte d'Appello non aveva mancato di osservare, infatti, l'eventuale difetto di composizione del Tribunale - giudicante in composizione collegiale anziché monocratica - non sarebbe stato comunque tale da implicare la necessità di rimettere la causa in primo grado, non ricorrendo alcuna delle ipotesi a tal riguardo tassativamente enunciate dagli artt. 353 e 354 c.p.c.. Che sussistesse o meno la denunciata nullità, pertanto, la Corte milanese non avrebbe potuto esimersi dal giudicare nel merito, come in realtà ha fatto. Discutere, allora, se la qui impugnata sentenza avrebbe dovuto essere emessa dalla Corte d'Appello in veste di Giudice di secondo grado, sul presupposto della validità della precedente pronuncia del Tribunale, o viceversa quale Giudice di prime cure (in realtà unico Giudice di merito), in sostituzione del Tribunale e dopo averne annullato la precedente sentenza, potrebbe conservare rilievo solo qualora la parte ricorrente avesse dedotto l'esistenza in concreto di un qualche pregiudizio per lei derivato da tale deviazione processuale. Anche la violazione delle norme processuali può infatti esser prospettata in cassazione solo quale vizio della decisione, sia pur conseguente alla nullità di un atto del procedimento. In altri termini, l'eventuale errore consistente nell'aver la Corte d'Appello emesso la sua pronuncia senza preventivamente annullare la sentenza del Tribunale in difettosa composizione potrebbe assumere rilievo, in questa sede, soltanto nel caso risultasse - e fosse stato dedotto dalla parte ricorrente - che l'applicazione delle regole processuali del giudizio di secondo grado, in luogo di quelle di primo grado cui si sarebbe dovuto invece far riferimento, ha influito sulla decisione (ad esempio perchè, facendosi applicazione delle disposizioni dettate dall'art. 345 c.p.c., non si è dato ingresso ad una nuova eccezione o ad una nuova prova); ma ove una simile situazione non ricorra, o comunque non sia stata prospettata dalla parte interessata, quell'errore - ove pure esistente - non può dirsi abbia influito sulla decisione. Esso, dunque, non può formare oggetto di ricorso per Cassazione.

2.2. Il terzo, il quarto ed il quinto motivo del ricorso, con cui si denunciano violazioni di legge e vizi di motivazione dell'impugnata sentenza, concernono il merito della vertenza e sono tutti, in vario modo, finalizzati ad affermare la legittimità dell'uso del nome C., senza limitazioni di sorta, ad opera dell'associazione professionale raccolta intorno all'avv. B.. La Corte d'Appello ha

negato la fondatezza di siffatta pretesa essenzialmente perchè, avendo ricondotto l'associazione professionale in questione alla previsione della L. n. 1815 del 1939, art. 1, ne ha dedotto che detta disposizione osta all'uso da parte di un'associazione professionale di nomi di avvocati defunti, perciò non più partecipi all'associazione medesima (ancorchè si tratti del fondatore dello studio); e ne dedotto altresì che la partecipazione dell'avv. C.A. consente di inserire il cognome di costui nella denominazione solo se accompagnato dall'indicazione del prenome.

I ricorrenti assumono (nel terzo motivo) che quest'ultima affermazione sarebbe affetta da insanabili contraddizioni nella motivazione, nonchè tra la motivazione stessa ed il dispositivo; sostengono (ancora nel terzo motivo) che la citata L. n. 1815 del 1939, art. 1, da leggersi anche alla luce della legislazione posteriore e di quella comunitaria, non vieterebbe affatto di inserire nella denominazione di un'associazione professionale anche il nome del fondatore defunto; lamentano (nel quarto motivo) che erroneamente la Corte Territoriale abbia negato rilevanza alla previsione dell'art. 17, comma terzo, del codice deontologico forense (a tenore della quale "è consentita l'indicazione del nome di un avvocato defunto, che abbia fatto parte dello studio, purchè il professionista lo abbia espressamente previsto o abbia disposto per testamento in tal senso o vi sia il consenso unanime dei suoi eredi"); si dolgono, infine (nel quinto motivo) che la medesima Corte territoriale non abbia preso in esame ulteriori titoli in base ai quali era stato invocato il diritto all'uso del nome C., titoli consistenti nel consenso in proposito espresso dai congiunti del defunto fondatore dello studio e negli elementi di continuità familiare e professionale tra detto studio e l'associazione ora impersonata dagli stessi ricorrenti. Nessuna di tali doglianze coglie però nel segno, essendo esse in taluni casi inammissibili ed in altri infondate.

2.2.1. Val la pena di osservare subito che nessuna contraddizione sussiste nell'aver la Corte d'Appello, da un lato, affermato la legittimità dell'uso del cognome C. ad opera di un'associazione cui partecipava un discendente del celebre giurista, il quale tuttora porta quel cognome (l'avv. C.I.), e d'altro lato sostenuto che l'uso di quel medesimo cognome non avrebbe potuto dirsi legittimo se non accompagnato anche dal prenome del professionista vivente, in quanto tuttora associato. E' sufficiente leggere la motivazione dell'impugnata sentenza (ed il dispositivo che con essa è coerente) per rendersi conto che l'argomentazione della Corte d'Appello, muovendo dalla premessa dell'applicabilità nella specie del disposto della L. n. 1815 del 1939, art. 1, è fondata sul rilievo per cui tale norma impone alle associazioni di professionisti che ricadono nel suo ambito di adottare una denominazione da cui emerga, senza ambiguità e senza aggiunte potenzialmente fuorvianti per i terzi, l'identità dei soli professionisti associati che operano in associazione. Ma l'uso del mero cognome C., nella valutazione espressamente datane dalla Corte milanese, non risponde a tali requisiti, giacchè evoca nei terzi la figura del noto giurista ormai defunto, piuttosto che quella del suo discendente: donde la conclusione, perfettamente coerente con la logica dell'intero ragionamento, secondo cui un'associazione professionale di cui sia partecipe l'avv. C. A. può indiscutibilmente riportare nella sua denominazione anche il cognome di quest'ultimo, ma con l'aggiunta del prenome in guisa tale da evitare il rischio che

i terzi incorrano nell'equivoco sopra ipotizzato. 2.2.2. Sgomberato il campo dalla particolare posizione dell'avv. C.A. e dai riflessi che la sua personale partecipazione può avere sulla denominazione di uno studio professionale associato, conviene tornare al tema di fondo della controversia: se quello studio possa o meno utilizzare una denominazione che evochi la persona del defunto C. F.. Va a tal proposito premesso che la possibilità di far discendere la legittimità dell'uso di una tale denominazione dal consenso al riguardo prestato dall'avv. C.T. (figlio di F.) all'atto del suo recesso da una prima e più risalente associazione professionale che aveva operato sotto il nome di "Studio Camelutti", e poi dalla deliberazione con la quale l'associazione che ne era derivata aveva autorizzato l'uso di quella medesima denominazione da parte di due ulteriori associazioni professionali che da essa si erano distaccate (quelle che si contrappongono nella presente causa), è stata esclusa dalla Corte d'Appello, la quale ha dichiarato nulli tanto il suindicato consenso dell'avv. C. T. quanto la deliberazione della menzionata associazione professionale. Siffatta pronuncia - è bene sottolinearlo - è stata assunta in accoglimento di domande nel medesimo senso proposte proprio dagli odierni ricorrenti (unitamente agli eredi di C.F., che avevano intrapreso un'altra causa poi riunita), al fine di negare la legittimità dell'uso di analoga denominazione da parte dell'altra associazione professionale, facente capo all'avv. V.S.. E' dunque evidente che, in difetto d'impugnazione proveniente da quest'ultima associazione (o dai singoli legali suoi litisconsorti), la declaratoria di nullità dei suddetti atti negoziali non può più esser messa in discussione e che, di riflesso, nessuna pretesa giuridica potrebbero su di esse fondare neppure gli odierni ricorrenti. 2.2.3. Chiarito, dunque, che le doglianze formulate nel ricorso possono esser prese in esame solo nella misura in cui risultano finalizzate ad evidenziare titoli di legittimazione all'uso della contestata denominazione diversi da quelli negoziali cui sopra s'è fatto cenno, conviene soffermarsi subito sulla censura avente ad oggetto la pretesa violazione dell'art. 17, comma 3, del codice deontologico forense (nella versione approvata il 7 aprile 1997), dal quale l'associazione facente capo all'avv. B. aveva inteso trarre argomento in proprio favore e che, viceversa, la Corte d'Appello ha ritenuto da disapplicare, in quanto espressione di un autonomo potere regolamentare del Consiglio dell'ordine forense che non può prevalere su atti di normazione primaria aventi forza di legge. Tale censura è inammissibile. Se è vero che le norme del codice deontologico dell'ordine professionale hanno valenza obbligatoria per gli iscritti all'albo degli avvocati, in quanto integrano il diritto oggettivo ai fini della configurazione dell'illeciti disciplinari (cfr. Sez. un., 23-3- 2004, n. 5776; Sez. un., 6-6-2002, n. 8225, ed altre conformi), resta che tale valenza è appunto limitata al profilo disciplinare, proprio in relazione al quale il codice deontologico risulta infatti concepito. Quanto in esso si vieta o si consente, in altri termini, rileva ai fini della configurazione o meno dell'illecito disciplinare, operandosi in tal modo, attraverso fonti di livello infralegislativo, una tipizzazione di comportamenti considerati riprovevoli o accettabili dalla coscienza collettiva. Ma, al di fuori di quest'ambito, i codici di comportamento non sono assimilabili a fonti di diritto operanti nell'ordinamento generale, nè quindi possono esser considerate "norme

di diritto" nell'accezione dell'art. 360 c.p.c., n. 3. Non solo, dunque, a tali codici non potrebbe essere riconosciuta, in ambito generale, una valenza giuridica tale da derogare, o anche solo idoneamente integrare, disposizioni di legge aventi carattere primario, ma neppure la loro eventuale violazione (al di fuori - ripetersi - dell'ambito dei procedimenti disciplinari cui sopra s'è fatto cenno) è deducibile con ricorso per Cassazione.

2.2.4. Le ulteriori doglianze prospettate dai ricorrenti, come s'è già accennato, hanno in comune il presupposto secondo cui, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d'Appello, la L: n. 1815 del 1939, art. 1 (rimasto in vigore pur dopo l'emanazione della L. n. 266 del 1997 e del D.Lgs. n. 96 del 2001) non osterebbe affatto a che il nome di un ex socio o del socio fondatore possa essere inserito nella denominazione di un'associazione professionale costituita a norma di detta legge. Nè la Corte d'Appello avrebbe tenuto conto del consenso degli eredi e degli elementi di continuità personale che, nel caso in esame, legittimerebbero l'associazione ricorrente a fregiarsi del nome di C.F.. Sennonchè occorre osservare - ed è questione invero dirimente - che sono proprio gli elementi di continuità da ultimo richiamati a fare difetto nella vicenda in esame, come indiscutibilmente si ricava tanto dalla pacifica ricostruzione, in punto di fatto, del succedersi delle diverse associazioni professionali che variamente nel tempo hanno preteso di utilizzare il nome di C.F., quanto dalle considerazioni che l'impugnata sentenza, proprio rifacendosi a quella ricostruzione, ha svolto per dimostrare come il consenso prestato da uno degli eredi (l'avv. C.T.) non potesse neppure astrattamente riferirsi all'uso del suddetto nome da parte di associazioni ancora inesistenti quando esso fu prestato. Anche se allora, discostandosi da quanto in passato è stato invece ripetutamente affermato da questa Corte (Sez. un. 5-11-1993, n. 10942; e Sez. un., 3-3-1994, n. 2077), si volesse in astratto convenire con i ricorrenti circa la possibilità di estendere la denominazione di un'associazione a professionisti i quali, per essere deceduti, non possono più considerarsi associati, quantunque siano stati in vita fondatori dello studio suddetto, certamente non si potrebbe spingere una siffatta possibilità sino a ricomprendervi il nome di chi non è mai stato invece fondatore (o comunque partecipe) dello studio associato di cui si discute, bensì di un diverso ed assai precedente studio, che nessuno assume esser stato da lui condotto in forma associata con altri professionisti (l'avv. B.M., che in quello studio già prestava la propria opera, non lo qualifica come "studio associato") e che solo in via indiretta, all'esito di molteplici passaggi e con rilevanti mutamenti soggettivi, può storicamente collegarsi all'associazione professionale ora esistente. Nè a diversa conclusione conducono le previsioni dettate in tema di denominazione delle società tra professionisti dal D.Lgs. n. 96 del 2001 (in attuazione della direttiva comunitaria sul libero esercizio della professione di avvocato nei paesi membri dell'Unione europea), peraltro non direttamente applicabili alla differente fattispecie delle associazioni professionali contemplate dalla L. n. 1815 del 1939, citato art. 1. Anzi, l'art. 18, comma 2, del menzionato D.Lgs. n. 96 del 2001, nello stabilire che non è consentita l'indicazione del nome di un socio avvocato dopo la cessazione della sua appartenenza alla società, salvo diverso accordo tra la società e il socio cessato o

i suoi eredi, ma pur sempre a condizione che il nome sia accompagnato dalla precisazione che si tratta di un "ex socio" o di un "socio fondatore" e purchè non sia mutata l'intera compagine dei soci professionisti presenti al momento della cessazione della qualità di socio, conferma il principio di verità del nome immanente all'intera normativa sulla denominazione delle organizzazioni professionali collettive. Principio destinato, com'è ovvio, a garantire la tutela dei terzi clienti (pur "senza pregiudicare il valore di quegli elementi organizzativi e di professionalità apportati dall'ex socio e di cui la società continua ad avvalersi", come indicato nella relazione accompagnatoria del citato decreto), in forza del quale neppure l'eventuale consenso degli eredi potrebbe bastare a legittimare l'uso del nome di un professionista che nessun rapporto diretto abbia mai avuto con la società o con l'associazione della cui denominazione si discute. 2.3. Inammissibile è anche l'ultimo motivo del ricorso principale, con cui si contesta la sufficienza della motivazione in base alla quale la Corte d'Appello ha disposto la compensazione delle spese processuali. Volta che, come gli stessi ricorrenti non possono non riconoscere, il giudizio di merito si è concluso con una reciproca soccombenza, la scelta di compensare (in tutto o in parte) dette spese si sottrae al vaglio di legittimità, non potendosi in questa sede sindacare - contrariamente a quello che parte ricorrente vorrebbe - il giudizio di bilanciamento ponderale a tal fine compiuto dal Giudice di merito. 3. Il ricorso incidentale richiama l'attenzione sulla domanda di condanna generica al risarcimento dei danni, a suo tempo avanzata dalla convenuta associazione Vita Samory, Fabbrini e Associati nei confronti degli attori. Tale domanda, rigettata in primo grado, era stata riproposta in secondo grado, sotto forma di appello incidentale, ma la Corte territoriale la ha ugualmente rigettata, sotto il profilo della dedotta responsabilità contrattuale, e l'ha dichiarata inammissibile per novità della causa pretendi quanto ai profili di responsabilità extracontrattuale che non risultavano già prospettati in prime cure. Ora i ricorrenti incidentali, sostenendo che il danno deriva dalla "rottura della simmetria" tra le due contrapposte associazioni professionali di cui s'è detto, affermano invece che la formulazione di quella domanda era sin da principio tale da comprendere entrambi i profili di possibile responsabilità della controparte, essendo stato richiamato anche il disposto degli artt. 2043 e 2598 c.c.. 3.1. Neppure questa doglianza è fondata. Non è in discussione il principio per cui l'eventuale introduzione di profili di responsabilità extracontrattuale, in una domanda originariamente formulata in termini di responsabilità solo contrattuale, comporti una mutatio libelli non ammissibile in secondo grado. Inammissibile, però, una simile modificazione additiva della domanda è anche in primo grado, se fatta oltre i termini processuali a tal fine consentiti. E sono gli stessi ricorrenti incidentali, nel presente caso, ad indicare che l'invocato riferimento agli artt. 2043 e 2598 c.c., era contenuto nelle comparse conclusionali depositate nel giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale (si veda il controricorso, pag. 24): il che ha reso tardiva ed inammissibile la domanda di risarcimento del danno extracontrattuale sin dal primo grado, ed ancor più in appello. 4. Tanto il ricorso principale quanto quello incidentale debbono, dunque, essere rigettati. La reciproca soccombenza induce a compensare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta sia il ricorso principale sia quello incidentale e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 15 novembre 2006. Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2007